

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGIALE N. 2321/2026, PUBBLICATA IN DATA 20 APRILE 2026,

RESA DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 3462/2026

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561), Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; florianabarbata@pec.it; fax: n. 091 7722955) difensori della sig.ra **Besso Michela** (C.F. BSSMHL07A71E625Q), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, in base all'autorizzazione ex artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. di cui all'ordinanza collegiale n. 2321/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, resa dall'Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III, nel giudizio R.G. n. 3462/2026;

AVVISANO CHE

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi al quale si procede è il TAR Lazio – Roma, Sez. III e il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.g. 3462/2026;
- 2) il ricorso è stato dal presentato dalla ricorrente **Besso Michela** contro il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Pisa e il Consorzio Universitario CINECA. Si precisa, altresì, che il ricorso è stato inoltre notificato ai sig.ri Kacmoli Ersjana, Bragaglio Vittoria, Cassano Eleonora Giulia, Torriani Arianna individuati come soggetti potenzialmente controinteressati a resistervi poiché collocati utilmente in graduatoria del corso di laurea in Medicina e chirurgia in esito alla procedura selettiva a.a. 2025/2026;
- 3) in ottemperanza alle disposizioni previste dal TAR Lazio – Roma con l'ordinanza collegiale n. 2321/2026 si riporta di seguito il ricorso introduttivo nella sua versione integrale:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

*Nell'interesse sig.ra **Michela Besso**, nata a Livorno il 31/01/2007, C.F. BSSMHL07A71E625Q e ivi residente in via Giuseppe Orosi n. 35, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; PEC francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; PEC simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091*

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; PEC florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da PEC da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it;

CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore;
- il **Consorzio Universitario CINECA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- l'**Università degli Studi di Pisa**, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

- della sig.ra **Kacmoli Ersjana** residente in Via Bari, n. 7 – 75025 Policoro (MT), collocata utilmente in graduatoria nella posizione n. 16069;
- dei soggetti, potenziali controinteressati, che verranno individuati all'esito dell'accesso agli atti inoltrata alle Amministrazioni resistenti al fine di ottenere ai fini della notifica le generalità (luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) non presenti nella graduatoria nominativa pubblicata definitivamente in data 28 gennaio 2026;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta al corso di Laurea in questione;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta al corso di Laurea in questione;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta al corso di Laurea in questione;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli

interessi dell'odierna parte ricorrente;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- dell'Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell'anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);

- del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 di cui è causa;

- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati;

- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026;

- degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell'odierna parte ricorrente;

- dei verbali di correzione redatti dal CINECA nella parte in cui sono lesivi dell'interesse di parte ricorrente;

- dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell'interesse di parte ricorrente;

- per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell'interesse di

parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia Pisa) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

PREMESSA

Il presente giudizio ha ad oggetto la nuova modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, disciplinata dal D.M. n. 418/2025, fondata sulla libera iscrizione al primo semestre (cd. "semestre filtro") e sull'ammissione al secondo semestre subordinata al conseguimento di tutti i CFU previsti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito.

La riforma trae origine dalla legge delega 14 marzo 2025, n. 26, con cui il Parlamento ha demandato al Governo la revisione delle modalità di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, in attuazione degli artt. 32 e 34 Cost. Tra i principi direttivi figurano: la libera iscrizione al primo semestre; l'individuazione di discipline qualificanti comuni con programmi uniformi e coordinati; la previsione di standard valutativi omogenei su base nazionale; la subordinazione dell'accesso al secondo semestre al conseguimento di tutti i CFU e alla formazione di una graduatoria unica nazionale.

In attuazione della delega è stato adottato il d.lgs. n. 71/2025 e, successivamente, il D.M. n. 418/2025, che ha disciplinato nel dettaglio il funzionamento del semestre filtro. Quest'ultimo prevede l'insegnamento delle materie di chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, sulla base di syllabus nazionali predisposti da Commissioni nominate dal MUR, e lo svolgimento, al termine del semestre, di tre prove da sostenersi nella medesima giornata, ciascuna composta da 31 quesiti da risolvere in 45 minuti. L'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU e alla posizione utile nella graduatoria nazionale.

La procedura così delineata integra una tipica ipotesi di corso-concorso: a una fase formativa iniziale segue una fase valutativa comparativa finalizzata all'accesso a un numero programmato di posti mediante graduatoria nazionale.

È dirimente chiarire che il semestre filtro non costituisce immatricolazione al corso di laurea. Il d.lgs. n. 71/2025 distingue espressamente tra "iscrizione" al semestre filtro e "immatricolazione" al secondo semestre, subordinata al superamento della selezione e alla collocazione in graduatoria.

La stessa struttura normativa della riforma conferma tale impostazione:

- *l'accesso al secondo semestre è subordinato a una graduatoria nazionale;*
- *i criteri di valutazione sono uniformi su base centrale;*
- *le prove sono standardizzate e calendarizzate a livello ministeriale;*
- *l'assegnazione delle sedi avviene secondo ordine di merito.*

Il primo semestre rappresenta dunque una fase procedimentale strumentale alla selezione, non un ordinario segmento di carriera universitaria.

Ne consegue che alla procedura in esame si applicano i principi propri delle selezioni pubbliche: par condicio, trasparenza, garanzia di anonimato, uniformità delle condizioni di svolgimento, autovincolo e immodificabilità delle regole.

Sennonché, la concreta attuazione del sistema ha evidenziato gravi criticità. Gli esiti delle prove del 20 novembre e del 10 dicembre 2025 hanno fatto registrare un numero di candidati idonei ampiamente inferiore ai posti disponibili, dimostrando l'inadeguatezza dell'impianto selettivo rispetto agli obiettivi dichiarati.

La stessa Amministrazione, con D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, è intervenuta a selezione sostanzialmente conclusa, cambiando le regole del gioco. Tale intervento ha inciso retroattivamente sulle regole della procedura, alterandone l'assetto originario e confermandone ex post l'inidoneità.

Con il presente ricorso si intendono, pertanto, censurare:

- (i) *l'illegittimità del D.M. 1115/2025 nella parte in cui ha modificato ex post le regole del concorso stabilendo che i candidati potessero recuperare i voti del primo appello, cosa non previsto dalla lex specialis del concorso (d.m. 418/2025);*
- (ii) *l'illegittima mancata assegnazione di tutti i posti messi a bando;*
- (iii) *l'illegittimo scorrimento della graduatoria che ha permesso l'assegnazione della sua prima sede (Medicina Pisa) a candidati con punteggi nettamente più bassi;*
- (iv) *la violazione del principio di trasparenza, non esistendo alcun verbale relativa alla fase di correzione delle prove dei candidati;*
- (v) *l'illegittimità esclusione dall'ambito di applicazione della riforma in contestazione delle Università private e dei corsi erogati in lingua inglese (IMAT).*

Tali questioni, a cui saranno naturalmente dedicati specifici motivi di ricorso, ledono fortemente la posizione di parte ricorrente.

Essa, infatti, ha preso parte ad entrambe le sessioni di esame e, dopo aver affrontato prove molto impegnative in un tempo assai ridotto, pur avendo ottenuto ben due sufficienze non è riuscita ad immatricolarsi nella sua prima sede (Medicina Pisa).

Su tale esito ha, tuttavia, inciso in modo determinante il comportamento dell'Amministrazione che ha illegittimamente immatricolato candidati con punteggi più bassi di quelli ottenuti dalla sig.ra Besso nella sede da lei ambita.

FATTO

1. - Come anticipato, con il D.M. n. 418/2025, il MUR ha dettato le modalità di funzionamento del semestre filtro, ossia della nuova modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026.

Con il successivo D.M. n. 600/2025, è stato determinato il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui si discute.

In particolare, sono stati messi a bando per l'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia per gli studenti UE n. 20.864 posti, di cui circa 16 mila posti per le Università pubbliche e i restanti oltre 4 mila per le Università private (cfr. D.M. n. 600/2025).

2. - Parte ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 418 cit., si è iscritta al semestre filtro del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Ateneo di Pisa.

3. – Per effetto dell'iscrizione al semestre filtro, parte ricorrente ha preso parte alle relative attività formative, le quali, in virtù di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 418 cit., hanno avuto ad oggetto gli insegnamenti di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia.

*4. – terminate le attività didattiche, parte ricorrente ha preso parte al **primo appello** delle prove d'esame afferenti ai tre insegnamenti impartiti, tenutosi il 20 novembre scorso, **affrontando ben tre esami nel medesimo giorno, in un tempo assai ridotto**. In particolare il questionario, per ciascuna prova di esame, era composto da 31 domande (di cui 15 a risposta multipla e 16 a risposta con modalità a completamento) e da ultimare in un tempo pari a 45 minuti.*

5. –Il successivo 3 dicembre 2025 sono stati pubblicati nell'area riservata del portale University gli esiti del suddetto primo appello del semestre filtro e dall'esame degli stessi l'odierna parte ricorrente ha constatato di non aver ottenuto la sufficienza nelle tre prove di esame. Ed in particolare la stessa ha ottenuto:

Chimica e propedeutica 18.5 (arrotondato a 19)

Fisica 13.9

Biologia 18.1

7. – A fronte di tale risultato, parte ricorrente ha preso parte al secondo appello previsto per il 10 dicembre 2025 solo per sostenere la prova di Fisica nella quale aveva ottenuto l'insufficienza. Parte ricorrente, ad esito di questa prova ha ottenuto in Fisica il punteggio di 11.8.

8. – L'Amministrazione, resasi conto che a fronte di 55 mila candidati poco più di 7 mila avevano ottenuto i requisiti previsti dalla Legge (D.lgs. 71/2025) e dalla Lex specialis (D.M. 418/2025) per essere inseriti in graduatoria, con D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, è intervenuta a selezione sostanzialmente conclusa, cambiando le regole del gioco. Tale intervento, come vedremo più avanti, ha inciso retroattivamente sulle regole della procedura, alterandone l'assetto originario e confermando ex post l'inidoneità dell'intero sistema di selezione.

9. – Lo scorso 8 gennaio 2026 è stata quindi pubblicata la prima graduatoria nazionale di merito; in tale graduatoria parte ricorrente è risultata collocata in posizione utile, fascia V, posizione n. 14648, punteggio 336,60, immatricolandosi, per l'effetto, nella sua terza scelta Medicina Siena.

V	14648	BESSO	MICHELA	336,60	Medicina Siena
---	-------	-------	---------	--------	----------------

Parte ricorrente è stata assegnata, dunque, alla terza delle sedi prescelte ed ha proceduto ad immatricolarsi per non decadere, nonostante tale scelta avrebbe comportato comportare ingenti costi (economici e personali) per il trasferimento.

Successivamente, l'Amministrazione ha previsto **un unico scorrimento** della graduatoria a cui la ricorrente per gli effetti distorsivi del sistema non ha potuto partecipare e, in data 28 gennaio 2026, ha pubblicato la **graduatoria definitiva**, dichiarandone di fatto la chiusura, **nonostante la persistente disponibilità di quasi 200 posti (tra cui 28 posti a Pisa)**, rimasti vacanti per rinunce o mancate immatricolazioni, come si illustrerà più diffusamente nel prosieguo.

10. – Premesso tutto quanto precede, la mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea ambito nella sua prima scelta e gli ulteriori provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. – **Violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; violazione dei principi di trasparenza, affidamento e buon andamento dell'azione amministrativa; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e mutamento ex post delle regole della procedura selettiva. Illegittimità del D.M. MUR n. 1115/2025.**

1.1. – La mancata assegnazione di parte ricorrente nella sede di prima scelta dalla stessa ambita (Pisa) è dipesa da un sistema del tutto illegittimo messo in atto in maniera del tutto arbitraria dall'Amministrazione resistente.

Come anticipato, il tasso degli studenti che sono riusciti a conseguire la sufficienza in tutte e tre le prove di esame del semestre filtro è stato bassissimo, sicché il MUR, al dichiarato fine di "assicurare la copertura di

tutti i posti disponibili”, ha adottato il D.M. 1115/2025, col quale è stata prevista l’ammissione nella graduatoria di merito anche di quegli studenti che non hanno ottenuto la sufficienza in tutti e tre gli esami del semestre filtro.

Segnatamente, così come si evince dall’art. 1 del suddetto D.M. 1115, la graduatoria di merito della selezione per cui è causa è stata suddivisa in nove sezioni: (i) le prime quattro sezioni ricomprendono gli studenti che hanno conseguito tre voti pari o superiori a 18/30, differenziandosi esclusivamente in base al numero di voti rifiutati al primo appello; (ii) le sezioni 5 e 6 riguardano gli studenti che hanno conseguito solo due voti pari o superiori a 18/30; (iii) le sezioni 7 – 9 riguardano, invece, gli studenti che hanno conseguito una sola sufficienza.

*Gli effetti distorsivi del D.M. 1115/25, è bene chiarirlo, sono stati aggravati dal sistema “a sezioni” e dai punteggi bonus ad essi attribuiti. Infatti, il decreto in esame ha suddiviso la graduatoria, che avrebbe dovuto essere unica e nazionale, in ben 9 **sezioni autonome**, ed ha attribuito ai candidati un punteggio c.d. bonus “secondo l’ordine decrescente ottenuto dalla somma di un punteggio fisso (600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 punti) e del punteggio conseguito”.*

In particolare, sono stati attribuiti 600 punti bonus a coloro i quali avevano reintegrato un voto rifiutato al primo appello, 500 punti bonus a coloro i quali hanno reintegrato due voti rifiutati al primo appello e 400 punti rispettivamente a chi ha rifiutato 3 voti al primo appello.

Inoltre, sempre in relazione agli studenti con una o più insufficienze, i successivi artt. 2 e 3 del D.M. in esame hanno previsto che essi (se collocati in posizione utile in graduatoria) sono iscritti nelle sedi di assegnazione e si immatricolano nelle stesse a condizione del conseguimento dei CFU non ottenuti all’esito dei due appelli di esame, in tempo utile per l’immatricolazione al secondo semestre, attraverso “corsi di recupero” ed esami “OFA” (obblighi formativi aggiuntivi) di cui al D.M. 270/2004.

Il D.M. 1115/2025, dunque, ha modificato anche il meccanismo attraverso il quale ottenere le tre sufficienze, il quale nell’originario sistema di cui al D.M. 418/25 era rigidamente regolamentato.

L’articolo 22, dell’allegato 2 del D.M. 418 citato prevedeva, infatti, che “una volta visualizzato il punteggio (della prima sessione), lo studente può accettarlo o rifiutarlo. Nel caso di accettazione, il punteggio si converte in voto d’esame ai fini della determinazione del voto per il libretto personale della carriera, secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del presente decreto. Nel caso di rifiuto, lo studente può nuovamente sostenere l’esame nel secondo appello. Se lo studente rifiuta uno dei punteggi conseguiti al secondo appello, il sistema informatico non procede all’inserimento in graduatoria”.

Stando al tenore della norma in commento, quindi, gli studenti, una volta pubblicati i risultati della prima sessione di esami del 20 novembre, potevano o accettare il voto oppure rifiutarlo e, in tale secondo caso, potevano ripetere la prova al secondo appello, non essendo prevista alcuna forma di “conservazione” o “trasferimento” del voto da un appello all’altro in virtù della quale i candidati, in sede di secondo appello, potevano far valere il punteggio precedentemente rifiutato ai fini dell’inserimento in graduatoria.

Il nuovo decreto n. 1115 ha totalmente sovvertito - a procedura selettiva totalmente conclusa - questo schema consentendo agli studenti che hanno rifiutato uno o più voti conseguiti al primo appello e che nel secondo appello non hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 18/30 negli stessi insegnamenti, di recuperare e accettare i voti precedentemente rifiutati ai fini dell’inserimento in una specifica sezione della graduatoria nazionale, che varia a seconda del numero di esami oggetto di iniziale rifiuto.

Nello specifico, nella “seconda sezione” sono inseriti gli “studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all’articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento ad uno degli esami stessi. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per il solo esame in relazione al quale era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell’inserimento nella seconda sezione delle graduatorie di merito nazionali”, consentendo, pertanto, il recupero dei voti inizialmente rifiutati il 20 novembre.

La “terza sezione” riguarda, invece, gli studenti che hanno rifiutato due esami al primo appello; essi, in caso di mancato conseguimento di almeno 18/30 al secondo appello, possono recuperare i due voti inizialmente rifiutati.

La “quarta sezione” include coloro che hanno rifiutato tutti e tre gli esami al primo appello; se essi nel secondo appello non ottengono almeno 18/30, possono recuperare i voti precedentemente rifiutati per ciascun esame.

*Tale operato, tuttavia, è illegittimo, atteso che l’Amministrazione ha **modificato radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025 a procedura conclusa**, con conseguente violazione dei principi di autovincolo, di affidamento, del favor participationis e di parità di trattamento tra i concorrenti.*

La procedura, infatti, era strutturata sulla base di una regola chiara: il rifiuto del voto al primo appello comportava la definitiva perdita di quel punteggio, senza possibilità di recupero.

La successiva introduzione di un meccanismo che consente, a posteriori, di far rivivere un punteggio espressamente rifiutato ha inciso sull'equilibrio competitivo, alterando la graduatoria di merito e avvantaggiando taluni candidati rispetto ad altri.

Si pensi al caso della ricorrente: essa ha conseguito al secondo appello le votazioni di 18.5 in Chimica, 18.1 in Biologia e 11.8 in Fisica, con un punteggio definitivo pari a 336.60 punti, ed è stata, per l'effetto, inserita nella V sezione della graduatoria (dedicata a chi ha ottenuto almeno 18/30 in due dei tre insegnamenti), classificandosi alla posizione n. 14.648.

Ebbene, se il Ministero non avesse modificato ex post le regole della selezione, consentendo, ad esempio, ai candidati che avevano ottenuto soltanto due sufficienze al secondo appello di non “recuperare” il voto (sufficiente) rifiutato al primo appello ai fini dell'inserimento in graduatoria, tali soggetti non avrebbero potuto beneficiare di alcuna forma di reviviscenza del voto inizialmente scartato e, conseguentemente, non sarebbero stati collocati nella seconda sezione della graduatoria, bensì nella medesima V sezione ove è collocata la ricorrente.

In assenza dello slittamento in graduatoria, determinato dall'illegittima modifica operata dall'Amministrazione, pertanto, la sig.ra Besso non sarebbe stata sopravanzata da candidati nella sua medesima situazione (non potendo godere del bonus di punti indicato nel d.m. 1115) e sarebbe stata senz'altro assegnata alla sede di Pisa, sua prima scelta, anziché in una sede universitaria diversa.

Ma non basta. L'illegittima modifica attuata dall'Amministrazione ha finito per avvantaggiare anche candidati che, sul piano del rendimento, hanno riportato più insufficienze rispetto all'unica conseguita dalla ricorrente.

Ci si riferisce a coloro che, nel secondo appello, hanno ottenuto due o addirittura tre insufficienze, ottenendo, dunque, una performance complessivamente inferiore a quella della ricorrente, ma che, grazie al meccanismo di recupero dei voti rifiutati al primo appello, sono stati collocati nella terza sezione o nella quarta della graduatoria, superandola.

La distorsione del criterio meritocratico nel caso di specie è davvero evidente: candidati che, alla prova più recente, hanno dimostrato una preparazione inferiore hanno potuto neutralizzare tale esito negativo attraverso la reviviscenza di voti già rifiutati, mentre l'odierna ricorrente, pur avendo conseguito un risultato complessivamente migliore, è stata penalizzata dallo slittamento conseguente a tale recupero.

Tale esito è palesemente incompatibile con qualunque logica meritocratica e con le regole che governano l'intera procedura.

Come più volte ribadito anche dalla Corte Costituzionale, invero, “il diritto allo studio comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente alla istruzione inferiore, ma altresì quello – in un sistema in cui “la

scuola è aperta a tutti" (art. 34, primo comma, della Costituzione) – di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai "gradi più alti degli studi" (art. 34, terzo comma): espressione, quest'ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall'ordinamento" sicché "il legislatore [...] può regolare l'accesso agli studi, anche orientandolo e variamente incentivandolo o limitandolo in relazione a requisiti di capacità e di merito, sempre in condizioni di eguaglianza, e anche in vista di obiettivi di utilità sociale" (cfr. Corte costituzionale, sentenza 29.5.2002, n. 219; ma v. anche sentenza 19.3.2021, n. 42).

Ne deriva che anche quando l'Amministrazione interviene a modificare in itinere "le regole del gioco", come di fatto è accaduto nel caso di specie, non può farlo in modo irragionevole e tale da ledere le posizioni giuridiche dei soggetti che sono destinatari dell'azione amministrativa.

Di qui, l'illegittimità dell'operato del Ministero.

1.2. – *La modifica arbitrariamente attuata dall'Amministrazione, del resto, non può essere giustificata neanche sulla base del fatto che il D.M. n. 1115/2025 è stato adottato dal MUR con l'esplicita finalità di assicurare la "copertura integrale di tutti i posti disponibili", così come si evince dalle premesse di tale provvedimento.*

Anche a voler ritenere, infatti, che tale obiettivo sia stato effettivamente perseguito dall'Amministrazione, esso non è comunque idoneo a giustificare – né potrebbe mai farlo – la violazione dei principi cardine delle selezioni pubbliche.

L'integrale copertura dei posti disponibili, infatti, si sarebbe potuta realizzare nel rispetto delle regole originarie, attraverso lo scorrimento della graduatoria formata secondo il criterio meritocratico stabilito dal bando: i candidati che, al secondo appello, avevano riportato due o addirittura tre insufficienze avrebbero dovuto essere messi sullo stesso piano sostanziale della ricorrente e non sopravanzarla, come invece avvenuto nella fattispecie, non essendo essi titolari di una posizione superiore alla sua.

In tal modo, l'Amministrazione avrebbe garantito, simultaneamente, la copertura integrale dei posti disponibili, senza alterazioni della graduatoria, e il rispetto del principio di uguaglianza e del criterio meritocratico, evitando che candidati con un rendimento peggiore potessero beneficiare di un indebito vantaggio derivante dalla reviviscenza di voti precedentemente rifiutati.

Peraltro, la stessa finalità della "integrale copertura dei posti disponibili", invocata dal MUR a fondamento del D.M. 1115 impugnato, risulta smentita e contraddetta dalle previsioni contenute nel decreto stesso.

*Ci si riferisce, in particolare, ai punti 13 e 15 dell'Allegato 1, i quali stabiliscono, rispettivamente, che "la graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria è pubblicata nel sito riservato in data 28 gennaio 2026" e che "**gli***

eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo".

Per effetto di tali disposizioni, pertanto, alla chiusura della graduatoria non è previsto alcun ulteriore scorrimento, con la conseguenza che i posti rimasti vacanti non sono stati ridistribuiti in favore dei candidati utilmente collocati nella stessa, essendo destinati a finalità del tutto diverse e ulteriori.

Un simile meccanismo, allora, impedisce in radice il pieno utilizzo del contingente messo a bando, vanificando proprio quell'obiettivo di saturazione dei posti che il MUR ha dichiarato di voler perseguire con l'adozione del D.M. 1115 in contestazione.

Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato è illegittimo anche per contraddittorietà e per manifesta illogicità, posto che l'Amministrazione, da un lato, giustifica la radicale modifica delle regole della selezione con l'esigenza di coprire tutti i posti disponibili e, dall'altro, adotta un sistema che, nella sua concreta articolazione, impedisce il conseguimento di tale risultato.

Di qui, l'illegittimità del D.M. 1115/2025 sotto tale ulteriore profilo.

2. Violazione e falsa applicazione della l. 2 agosto 1999, n. 264.; violazione dell'art. 97 cost.; violazione del fabbisogno individuato dalla conferenza Stato – Regioni; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà degli atti; eccesso di potere per sviamento di potere; violazione dell'art. 3 cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.

La disposizione oggi impugnata, contenuta nel punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025, è palesemente illegittima in quanto tradisce la logica stessa del sistema di accesso programmato delineato dalla L. 264/1999 e contraddice i più consolidati principi giurisprudenziali in materia.

Il sistema del c.d. "numero chiuso" è finalizzato a contemperare il diritto allo studio con l'interesse pubblico a formare un numero di professionisti adeguato al fabbisogno del sistema, garantendo al contempo un'elevata qualità della formazione. A tal fine, l'Amministrazione determina annualmente il contingente di posti disponibili per ciascun corso di laurea. Una volta definito tale numero, sorge in capo alla stessa Amministrazione un preciso obbligo giuridico: quello di **garantire la copertura integrale di tutti i posti messi a bando, attraverso lo scorrimento della graduatoria di merito fino al suo esaurimento o, comunque, fino alla completa assegnazione dei posti disponibili.**

Nel caso di specie, il Ministero ha violato tale obbligo. La previsione contenuta nel D.M. n. 1115/2025 secondo cui "Gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo" determina, di fatto, una

arbitraria e ingiustificata riduzione dei posti messi a concorso. Aniché assicurare che ogni posto resosi vacante venga riassegnato al successivo candidato idoneo in graduatoria, l'Amministrazione ha disposto che, a partire da una data arbitrariamente fissata, tali posti vengano “congelati” e destinati a finalità del tutto diverse e secondarie, estranee allo scopo primario della procedura selettiva, che è quella di reclutare gli studenti per l'accesso al primo anno di corso.

Se l'Amministrazione avesse correttamente proseguito con gli scorrimenti, l'odierna parte ricorrente avrebbe potuto immatricolarsi presso un Ateneo indicato tra le sue prime scelte, ove sono pacificamente residuati posti vacanti, come risulta dalla documentazione allegata.

Ed invero per il corso di laurea in medicina sono residuati quasi 200 posti in svariati Atenei, tra questi ben 28 posti ancora liberi nella sua prima scelta Medicina Pisa (cfr. tabella in atti).

L'operato ministeriale vanifica così le legittime aspettative dei candidati idonei e lede il principio del merito su cui l'intera procedura si fonda.

Tale modus operandi non è nuovo ed è già stato severamente censurato dalla giurisprudenza amministrativa. Una fattispecie del tutto identica a quella odierna, relativa alla chiusura anticipata della graduatoria disposta con D.M. n. 50/2016, è stata infatti oggetto di numerose pronunce di annullamento da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale. In quell'occasione, il Giudice Amministrativo stabilì in modo inequivocabile che “appaiono fondate le deduzioni dirette a contestare, in relazione al D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016, la chiusura degli scorrimenti della graduatoria sussistendo posti residui utilizzabili al momento dell'entrata in vigore del D.M. 50/2016; pertanto, l'amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l'ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti” (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 maggio 2017, n. 2446). Sulla scorta di tale orientamento, divenuto granitico, il T.A.R. ha costantemente ribadito l'obbligo per l'Amministrazione di procedere “alla verifica circa l'eventuale sussistenza di una posizione “utile” in capo agli odierni ricorrenti rispetto ai posti effettivamente rimasti scoperti, tramite scorrimento della graduatoria nazionale di merito seguendo l'ordine della medesima” (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, 8 aprile 2022, n. 4159, che richiama le sentenze n. 10248/2016 e n. 4458/2017).

Proprio a seguito di tali autorevoli statuizioni, per quasi un decennio il Ministero si era conformato alla ratio della disciplina del numero programmato, garantendo la copertura integrale dei posti. La norma oggi impugnata, invece, segna un'incomprensibile e illegittima inversione di rotta, reintroducendo una prassi già giudicata contraria alla legge e ai principi di buona amministrazione.

Né può valere, a giustificazione di tale scelta, l'esigenza di definire i tempi della procedura per garantire un

ordinato avvio dell'anno accademico. Come la giurisprudenza ha già chiarito, tale esigenza, seppur meritevole di tutela, è recessiva rispetto al diritto del candidato di immatricolarsi in base al proprio merito e nell'ambito dei posti disponibili. La mancata utilizzazione dei posti residui costituisce una “disfunzione dell'amministrazione” che non può e non deve ricadere sui candidati.

Destinare i posti residui a procedure diverse dallo scorrimento costituisce, infine, un palese sviamento di potere. La finalità della procedura concorsuale è selezionare i candidati per l'accesso al primo anno; utilizzare i posti non assegnati per soddisfare esigenze diverse (come i trasferimenti di anni successivi) significa alterare lo scopo della procedura per raggiungere obiettivi differenti, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Per tutte le suesposte ragioni, la previsione impugnata è manifestamente illogica, irragionevole e illegittima, e se ne chiede l'annullamento, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione assegnare uno dei 28 posti risultati vacanti, come da documentazione allegata, presso l'Ateneo di Pisa, che corrisponde alla scelta prima della odierna parte ricorrente, la quale dunque risulterebbe in virtù di questo provvedimento immatricolata!

3. Illegittimità del d.m. del ministero dell'università e della ricerca n. 418/2025 e del d.m. n. 1115/2025 per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 cost. e per violazione della L. n. 264/1999; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della riserva; eccesso di potere per contraddittorietà degli atti e difetto di istruttoria – eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità manifesta – eccesso di potere per sviamento dell'azione amministrativa – ingiustizia manifesta.

Come meglio anticipato in narrativa, per via di una illegittima e del tutto arbitraria disposizione normativa, a seguito dei successivi scorrimenti della graduatoria l'odierna parte ricorrente non ha potuto scegliere la sede più ambita. Tale circostanza si è verificata perché la disciplina ministeriale ha previsto che, laddove lo studente non avesse provveduto ad immatricolarsi nel più breve tempo possibile, sarebbe decaduta la possibilità di immatricolarsi o iscriversi presso il Corso di laurea magistrale a Ciclo unico prescelto.

*In particolare, la disposizione di cui all'art. 4 dell'allegato 1 del D.M. 1115/2025, oggetto del presente gravame, ha stabilito che **il candidato "assegnato" avrebbe dovuto immatricolarsi entro un termine perentorio, pena la decadenza dalla procedura.***

*Senonché, **tale immatricolazione, di fatto, ha cristallizzato la sua posizione, impedendogli di partecipare alle successive fasi di scorrimento della graduatoria, anche qualora si liberassero posti nelle sedi da lui preferite.***

Costretta da tale meccanismo, dunque, parte ricorrente ha dovuto procedere all'immatricolazione presso la sede assegnata per non perdere il diritto all'accesso al corso di studi.

Nelle successive fasi di scorrimento, come previsto e temuto, e come dimostrato in fatto, si sono resi disponibili posti presso le sedi che parte ricorrente aveva indicato come prioritarie. Tali posti, tuttavia, sono stati assegnati a candidati che lo seguivano in graduatoria e che, quindi, avevano un punteggio inferiore al suo.

Si è così verificata una palese ingiustizia: parte ricorrente, pur avendo un merito maggiore, è stata costretta a frequentare una sede meno desiderata, mentre candidati con punteggio inferiore hanno ottenuto sedi da lui preferite.

Nello specifico, come anticipato, parte ricorrente con un punteggio di 336,60 è stata costretta a immatricolarsi nell'Ateneo di Siena, sua terza scelta, mentre studenti con un punteggio inferiore, pari a 128,80.

VII	15368	BRAGAGLIO	VITTORIA	128,80	Medicina Pisa
-----	-------	-----------	----------	--------	----------------------

, sono riusciti a immatricolarsi presso l'Ateneo di Pisa, che corrisponde alla prima scelta indicata da parte ricorrente. Sicché tale situazione, frutto diretto dell'illegittima previsione del bando, viola i principi fondamentali che governano l'agere amministrativo.

Volendo entrare più nel dettaglio, la disciplina impugnata introducendo una frattura non giustificata tra posizioni omogenee, si pone in palese contrasto con i principi costituzionali consacrati dalla Costituzione italiana agli artt. 3 e 97. Il modus operandi di parte resistente, infatti, si è posto in contrasto ai principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione nonché con i corollari principi di merito, della par condicio tra i concorrenti e di ragionevolezza dell'azione amministrativa che governano l'accesso ai pubblici uffici e, per estensione, alle procedure selettive come quella in esame.

La regola del pubblico concorso è finalizzata a selezionare i candidati più meritevoli. Tale merito, oggettivato dal punteggio conseguito, deve essere il criterio cardine per l'intera procedura, **inclusa l'assegnazione delle sedi**. Il meccanismo introdotto dall'art. 4 del D.M. impugnato, invece, produce un effetto distorsivo e paradossale: **penalizza il candidato più meritevole costringendolo a una scelta "forzata" e prematura, per poi premiare, nelle fasi successive, candidati con punteggio inferiore.**

La "cristallizzazione" della posizione del candidato "assegnato" è una misura priva di qualsiasi logica e ragionevolezza. Essa introduce un elemento aleatorio e temporale che sovverte l'ordine di merito della graduatoria, determinando scavalcamenti ingiustificati. Un candidato che, per mera casualità, non trova posto nelle sue prime scelte al primo scorrimento, viene definitivamente escluso dalla possibilità di accedervi, anche quando tali posti si liberano successivamente.

Occorre precisare che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di censurare meccanismi analoghi, affermando la prevalenza del criterio meritocratico.

Sul punto, è illuminante l'orientamento formulato del TAR Campania, Napoli, n. 2992/2018, secondo cui "A differenza dei casi di scorrimento per "merito comparativo", infatti, le situazioni di graduatorie quali quella oggetto del presente giudizio non possono che rispondere a logiche trasparenti e vincolate al puro rispetto della normativa esistente, purché legittima; per contro, consentire lo scorrimento senza un criterio, produce l'effetto opposto, ossia di favorire studenti che, per quanto vincitori, non hanno alcun diritto di migliorare la loro posizione mediante la scelta di una sede più ambita rispetto a quella di spettanza in base al punteggio conseguito" (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 2992/2018). Il Collegio, in quella sede, aveva ravvisato un "cattivo esercizio della discrezionalità amministrativa" in un meccanismo di cristallizzazione delle graduatorie che si risolveva in una "effettiva ingiustizia per il ricorrente"(cfr. TAR Campania, Napoli, n. 2992/2018).

Anche il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che il principio della graduatoria non ammette deroghe che portino a ingiustificati scavalcamenti. Ad esempio, in un caso concernente l'assegnazione di sedi, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che una diversa lettura di una tale disposizione del Bando "non potrebbe essere condivisa, non solo perché tale da sacrificare il valorizzato principio della graduatoria, che non consente scavalcamenti di sorta tra candidati, ma anche in ragione dello stesso significato proprio della locuzione utilizzata dal legislatore che postula la posizione di parità ai candidati ai quali il criterio è destinato a trovare applicazione" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5632/2019).

*Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione di Codesto Ecc.mo TAR, **la norma impugnata non solo non trova alcuna giustificazione in un interesse pubblico apprezzabile, ma lede frontalmente l'interesse primario alla selezione dei migliori e alla loro collocazione nelle posizioni più ambite, in conformità con le preferenze espresse e il punteggio ottenuto. Con la conseguenza che imponendo un'accettazione immediata e preclusiva, l'Amministrazione in questione ha violato il principio della par condicio e ha agito in modo manifestamente illogico e ingiusto.***

*Ma l'atto in questione è anche viziato per eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 21octies della l. 241/1990. È noto che l'azione amministrativa deve essere sempre orientata al perseguimento dell'interesse pubblico. **Nel contesto di una procedura concorsuale, l'interesse pubblico primario è quello di garantire che le posizioni disponibili siano assegnate secondo un rigoroso ordine di merito. La norma impugnata, al contrario, persegue un fine diverso e ingiustificato: quello di una rapida e definitiva copertura dei posti, a discapito però della corretta applicazione del criterio meritocratico.***

Proprio nel caso sopra menzionato, difatti, il TAR Campania aveva sottolineato che "Il senso della impostazione data dall'Università all'art. 9 del bando risulta quindi ignoto e non supera il vaglio del giudizio di legittimità, posto che è evidente l'eccesso di potere nel quale è incorso l'Ateneo, concretizzantesi in una effettiva ingiustizia

per il ricorrente" (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 2992/2018). Allo stesso modo, nel caso di specie, **il senso della previsione dell'art. 4 del già citato D.M. è del tutto oscuro e irragionevole, risolvendosi in uno sviamento del potere amministrativo dai suoi fini istituzionali.**

L'Amministrazione, dunque, anziché adottare un sistema di scorrimento fluido che permettesse a tutti i candidati di concorrere per i posti che si fossero resi via via disponibili fino all'esaurimento della graduatoria, ha introdotto una regola idonea ad alterare la competizione e a violare l'affidamento che i candidati hanno riposto nel principio del merito.

A tal proposito, in casi simili a quello qui in esame la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che fosse compito dell'Amministrazione "riesaminare la propria attività, alla luce dei principi esposti in motivazione, ai fini della ricognizione dei posti disponibili (esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale) per il trasferimento ad anni successivi al primo" (cfr. Cons. TAR Pescara, Sez. I, n. 280/2025).

Sebbene il caso giurisprudenziale appena citato riguardi i trasferimenti e passaggi ad anni successivi al primo, il principio di fondo è comunque il medesimo: **la P.A. non può adottare prassi o regole che violino i principi fondamentali in materia di graduatorie.**

Ancora, la disposizione in esame si appalesa anche viziata per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Eccesso di potere per sproporzione della misura decadenziale – Illogicità manifesta e disparità di trattamento.

La previsione della decadenza definitiva dalla graduatoria per il candidato che non si immatricoli tempestivamente presso la sede assegnata integra, infatti, una misura di particolare gravità, che incide in modo irreversibile sulla posizione giuridica del concorrente.

Tale misura si rivela sproporzionata rispetto alla finalità perseguita dall'Amministrazione, individuabile nell'esigenza di assicurare una celere copertura dei posti disponibili e la tempestiva organizzazione delle attività didattiche.

L'obiettivo organizzativo avrebbe potuto essere perseguito mediante strumenti meno afflittivi, come il mantenimento in graduatoria dei candidati già assegnati, con possibilità di miglioramento della sede in caso di scorrimenti, secondo un modello già sperimentato negli anni precedenti e rivelatosi compatibile con le esigenze di programmazione universitaria.

La scelta di imporre una decadenza "secca" e irreversibile appare, dunque, **eccedente rispetto allo scopo perseguito** e determina un sacrificio non necessario della posizione dei candidati, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono informare l'azione amministrativa.

*In tal modo, inoltre, la disciplina impugnata realizza una **inammissibile disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima procedura comparativa**, sovvertendo la logica meritocratica che deve presidiare le procedure selettive pubbliche e snaturando la funzione stessa della graduatoria nazionale quale strumento di ordinamento dei candidati in base al punteggio conseguito.*

Donde l'illegittimità della previsione impugnata.

5. – Violazione del principio di trasparenza. Violazione e falsa applicazione dell'allegato 2 al D.M. 418/2025. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

In aggiunta a quanto dedotto nel motivo precedente, deve altresì rilevarsi come l'intera procedura di correzione delle prove risulti illegittima, non esistendo una verbalizzazione delle operazioni di correzione delle singole schede risposta o una matrice ministeriale di risposte corrette.

Parte ricorrente, infatti, ha richiesto al Cineca ed ai singoli atenei - attraverso regolare istanza di accesso agli atti – copia dei propri elaborati corretti, copia delle relative griglie di valutazione e dei criteri di valutazione utilizzati dai commissari nella correzione delle domande a completamento.

Senonché, non sembrerebbe essere stato redatto alcun verbale da cui possano evincersi i lavori effettivamente svolti dalla Commissione nell'ambito della procedura di correzione degli elaborati.

Sarebbe stato, invece, fondamentale che la Commissione avesse evidenza tramite apposito verbale delle operazioni di svolgimento della fase di correzione e dei relativi esiti, potendo solo attraverso tali documenti i candidati risalire alla composizione del proprio punteggio oggi presente nella propria area personale su University.

In altre parole, in assenza della pubblicazione della matrice ministeriale delle risposte corrette e di un verbale di correzione delle singole schede risposta, il lavoro della Commissione viene sottratto al controllo dei candidati, violando i principi di trasparenza alle quali una selezione pubblica deve attenersi.

La totale assenza di trasparenza che ha connotato la procedura di valutazione emerge, peraltro, in modo paradigmatico ed inequivocabile da quanto risulta, ad esempio, dal verbale redatto dalla Commissione di Biologia dell'Università degli Studi di Palermo dal quale si evince che, durante le operazioni di correzione, i commissari avevano rilevato come talune risposte fornite dai candidati alle domande a completamento, pur risultando scientificamente corrette, non rientrassero nella rosa dei sinonimi previsti nel menù a tendina predisposto dal CINECA. La Commissione, preso atto di tale evidente incongruenza tra la correttezza sostanziale delle risposte e la rigidità del sistema informatico all'uopo predisposto, aveva provveduto a formulare apposita segnalazione al CINECA, al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco dei sinonimi accettabili e garantire, così, una valutazione conforme ai principi di correttezza scientifica e parità di

trattamento.

Nondimeno, come risulta espressamente dal predetto verbale, neppure a seguito dell'aggiornamento dei sinonimi operato dal CINECA la segnalazione della Commissione è stata effettivamente recepita nella fase valutativa, poiché la stessa Commissione è stata, di fatto, costretta ad attenersi rigidamente ed esclusivamente ai sinonimi predeterminati dal sistema informatico, con conseguente esclusione e mancato riconoscimento di risposte scientificamente corrette ma non formalmente ricomprese nell'elenco chiuso predisposto dal CINECA (cfr. screenshot verbale di biologia del secondo appello):

Durante le fasi di correzione, i commissari Prof.ssa Fontana, Prof.ssa Conigliaro, Prof.ssa Raimondo, Prof.ssa Pipitone hanno rilevato che alcune risposte fornite dai candidati, non previste dal menù a tendina, potevano essere considerate “corrette”. In questi casi, in accordo con l'intera Commissione, sono state aperte le relative segnalazioni, entro la mattina del giorno martedì 16 dicembre, tramite l'apposito link interno della piattaforma WebApp.

Dopo l'aggiornamento in seno alla piattaforma dei sinonimi accettabili, la Commissione, per la valutazione delle risposte corrette, nonostante il permanere di specifiche perplessità, decide di attenersi strettamente a quanto indicato dal CINECA nei menù a tendina.

Tale circostanza riveste eccezionale gravità sotto il profilo della legittimità amministrativa, poiché dimostra che la Commissione esaminatrice, pur avendo rilevato l'esistenza di risposte corrette non contemplate dal sistema informatico e pur avendo formalmente segnalato tale criticità, non ha potuto esercitare alcuna effettiva autonomia valutativa, risultando vincolata in modo meccanico ed acritico alle determinazioni di un sistema informatico centralizzato, sottratto ad ogni forma di controllo, trasparenza e sindacabilità.

Il punteggio attribuito dai commissari è pertanto aleatorio, privo di controllo e potenzialmente frutto, oltre che di valutazioni errate, anche di manomissioni rese possibili dalla violazione dell'anonimato della prova.

D'altra parte, che la fase di correzione delle prove sia avvenuta in assenza di qualsivoglia verbalizzazione è confermato dal verbale di correzione della Commissione d'esame uguali per tutte le università dal quale si evince soltanto che la fase di correzione si è protratta per più giorni, non essendovi il benché minimo riferimento alle prove dei candidati e ai punteggi alle stesse attribuiti.

*Com'è noto, del resto, la verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario a presidio della trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto reca la **descrizione degli accadimenti constatati e consente la verifica della regolarità delle operazioni svolte**. L'importanza di tale attività certificativa è rimarcata dal **regime di fidejussione** che presidia la valenza dimostrativa dell'atto in*

questione (*ex multis*, Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2019, n. 7270). Di qui, l'illegittimità della selezione per cui è causa sotto tale profilo.

8. – Illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025. Illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025. Violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.

La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 71/2025 e, in via attuativa, dal D.M. n. 415/2025 è illegittima nella misura in cui all'art. 8 infatti si esclude dall'applicazione della riforma le università non statali e i corsi di laurea erogati in lingua inglese. Tale previsione è viziata da illegittimità costituzionale per eccesso di delega (art. 76 Cost.). La legge delega n. 26/2025, infatti, non autorizzava in alcun modo il Governo a operare una simile differenziazione, ma mirava a una revisione organica e unitaria del sistema di accesso.

Invece, per effetto di tali previsioni nel corrente a.a. 2025/2026 **vi è la coesistenza di tre differenti modelli di accesso: (i) il semestre filtro per i corsi in lingua italiana presso le università statali; (ii) il tradizionale test di ingresso per le università non statali; (iii) il test IMAT per i corsi in lingua inglese.**

Ebbene, una simile tripartizione è del tutto illegittima, **non essendoci nella legge delega n. 26/2025 una qualsivoglia previsione in tal senso.**

La legge delega, invero, non autorizza affatto un'applicazione differenziata della riforma in funzione della natura dell'Ateneo o della lingua del corso di laurea né, del resto, avrebbe potuto farlo, avendo la stessa il primario obiettivo di adottare una riforma unitaria, funzionale soprattutto al “potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici” e, quindi, al soddisfacimento del fabbisogno di personale sanitario individuato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

A fronte di ciò e del fatto che il fabbisogno del SSN viene colmato **anche attraverso l'offerta formativa delle Università non statali legalmente riconosciute**, la quale è espressamente inclusa nei decreti ministeriali di quantificazione dei posti, non avrebbe avuto alcun senso escludere tali enti dalla riforma.

Sul punto, invero, si consideri che con riguardo ai posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026, nel D.M. 600 del 7 agosto 2025 su un totale di 20.864 posti banditi (a fronte di un fabbisogno di medici stimato in 20.247 unità) **ben 4.004 posti provengono dalle Università private.** Tale numero di posti, a ben vedere, è proprio quello che consente all'offerta formativa di eguagliare il fabbisogno di professionalità.

Posto allora che l'offerta formativa delle università private così come quella dei corsi in lingua inglese concorre, al pari di quella degli Atenei statali, al soddisfacimento del fabbisogno del SSN e posto che tutti i suddetti percorsi formativi conducono al conseguimento del medesimo titolo accademico e della medesima abilitazione professionale, tali enti devono tutti **sottostare alle medesime modalità di accesso di quelle statali.**

Ragionando diversamente (come ha fatto il legislatore delegato prima e l'Amministrazione poi), si dovrebbe ritenere che i medici formati presso le università non statali non rilevino ai fini della programmazione sanitaria nazionale, con evidente compromissione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del diritto allo studio. Il che non può certamente ammettersi.

Ne consegue che il legislatore delegato ha adottato un sistema che, oltre a essere illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost., è anche del tutto irragionevole, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost., tra studenti che aspirano alla medesima qualifica professionale, fondata esclusivamente sulla natura pubblica o privata dell'Ateneo o sulla lingua di erogazione del corso.

Né, d'altra parte, l'illogicità della scelta del legislatore delegato può essere superata sulla base delle argomentazioni addotte nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 71/2025.

In tale atto, invero, è riportato espressamente che “l'esclusione in sede di prima applicazione delle università non statali legalmente riconosciute, cui continuano ad applicarsi le modalità di accesso previste dalla normativa vigente, discende da una ragione pratica, ovvero dal fatto che talune di tali università hanno già avviato le procedure di selezione mediante l'espletamento dei test di ingresso”.

Di analogo tenore è l'argomentazione relativa ai corsi di lingua inglese, rispetto ai quali è evidenziato che l'esclusione dei corsi in lingua inglese sarebbe giustificata dalla necessità di “preservare la specificità delle modalità di erogazione dell'offerta formativa in lingua inglese, garantendo, al contempo, la tempestiva attuazione della legge di delega in tempo utile prima dell'avvio del prossimo anno accademico”.

Ora, tali considerazioni di carattere “pratico” non possono certamente giustificare né l'adozione di misure non previste dalla legge delega né, tantomeno, la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

La verità è che non sussistono ragioni oggettive, né sul piano sistematico né su quello funzionale, che possano legittimare la differenziazione delle modalità di accesso a corsi di laurea che conducono al medesimo titolo professionale.

Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per violazione dei richiamati parametri costituzionali, per violazione della legge delega n. 26/2025 e degli artt. 3, 34 e 97 Cost., con conseguente illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025.

Alla luce delle considerazioni già indicate si chiede a codesto Ecc.mo Giudice, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sopraesposte, previa sospensione, voglia sollevare le stesse dinanzi la Corte Costituzionale affinché questa accerti il contrasto tra l'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, la legge delega n. 26/2025 e gli artt. 3, 34, 76 e 97 della Costituzione, dichiarandone la conseguente illegittimità

costituzionale.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Il fumus boni iuris è comprovato dalle considerazioni che precedono.

In merito al periculum in mora, si evidenzia che le lezioni per l'anno accademico 2025/2026 avranno inizio nel mese di marzo.

Di conseguenza, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediata immatricolazione, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente i corsi né, tantomeno, sostenere con profitto gli esami previsti per il recupero dei CFU, unitamente a quelli curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio sarebbe poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto.

L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arrecherebbe alcun pregiudizio per le amministrazioni resistenti. Per il primo anno di corso, infatti, non sono previste particolari attività di laboratorio e, del resto, le esperienze degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei - l'iscrizione in soprannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

In aggiunta a ciò, si consideri che, durante il periodo in cui sono state impartite le lezioni del semestre filtro, l'Ateneo resistente ha dimostrato nei fatti di essere in grado di accogliere molti studenti in più rispetto all'offerta formativa dallo stesso dichiarata in fase di quantificazione dei posti da bandire, sicché l'immatricolazione di parte ricorrente non causerebbe né all'Amministrazione né agli altri studenti il minimo pregiudizio.

Donde la richiesta ammissione in soprannumero e con riserva al corso di laurea ambito.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente ha inoltrato formale richiesta di accesso agli atti alle Amministrazioni resistenti con la quale ha richiesto i seguenti documenti:

- 1. Copia dei verbali d'aula dell'odierna parte istante redatti durante la prova tenutasi il 20 novembre 2025 e il 10 dicembre 2025;*
- 2. Copia dei verbali attestanti le modalità di correzione delle prove del 20 novembre e 10 dicembre 2025 da parte della Commissione esaminatrice con riguardo alle prove della parte istante;*
- 3. Copia dei verbali e della griglia di correzione delle prove dell'odierna parte istante sia del Cineca che della*

correzione fatta in sede dalla commissione di Ateneo per le domande a completamento;

4. Copia dei verbali e/o documenti attestanti l'adozione dei criteri valutativi inerenti le domande a completamento al fine di comprendere qual è l'elenco dei sinonimi per la correzione delle risposte esatte condivisi a livello nazionale e trasmessi all'Ateneo di riferimento;

5. Per le domande potenzialmente errate o fuorvianti: copia dei registri e degli atti di riesame, delle determinazioni di annullamento/attribuzione punteggi, della cronologia delle modifiche ai punteggi e delle relative motivazioni, nonché degli atti di autotutela eventualmente adottati.

6. Copia del questionario/fogli domande per le prove del 20 novembre e del 10 dicembre assegnati all'odierna parte istante con griglia di valutazione.

L'istanza è rimasta attualmente priva di riscontro, dunque si chiede a codesto Ecc.mo TAR di ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di competenza, di riscontrare l'istanza e di fornire i documenti utili in esame.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

- in via preliminare, ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale affinché dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025 e per violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.;

–in via istruttoria: ordini a parte resistente di fornire le generalità dei controinteressati nonché l'esibizione dei documenti richieste rispettivamente formulate con regolare istanza di accesso agli atti;

– in via istruttoria: disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

– **in via cautelare**, accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospenda l'efficacia degli atti impugnati, ordinando al MUR di disporre conseguentemente la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Pisa indicato come prima scelta;

– **nel merito**, annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto ammetta definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Pisa indicato come prima scelta.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Roma, 28 febbraio 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata

4) i soggetti controinteressati cui l'odierna ricorrente ha ritualmente notificato il ricorso sono Kacmoli Ersjana, Bragaglio Vittoria, Cassano Eleonora Giulia e Torriani Arianna, ma si precisa che i soggetti potenzialmente controinteressati a resistere, rispetto alle pretese azionate nel presente ricorso, sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026;

5) la notifica del presente ricorso per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio - Roma, Sez. III, con ordinanza collegiale n. 2321/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, resa nel giudizio R.g. n. 3462/2026;

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con l'ordinanza collegiale n. 2321/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, il TAR del Lazio – Roma ha:

“Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso - e di eventuali motivi aggiunti - per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “ una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato,

Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948); Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte: - la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata; 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti; 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio); 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); L'Amministrazione resistente: 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga

inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che: - le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere richieste tempestivamente ed effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento; - parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito; Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e al deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento".

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza collegiale n. 2321/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III, nel giudizio R.g. n. 3462/2026 con il quale è stata autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria unica nazionale per l'accesso ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio-Roma, Sez. III, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dell'allegata ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale

dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III, n. 2321/2026.

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo il Ministero dell'Università e della Ricerca:

“1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, l'ordinanza collegiale n. 2321/2026 e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della predetta ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)”.

Si chiede, inoltre, di rilasciare a parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito, entro 5 giorni da tale avviso, all'indirizzo pec francescoleone@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale del ricorso, dell'ordinanza collegiale n. 2321/2026 resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III e dell'elenco nominativo dei controinteressati, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”.

Si precisa, altresì, che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, entro e non oltre il 10 maggio 2026, termine perentorio individuato dal Giudice Amministrativo.

Roma, 4 maggio 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata